

PERSONALE DOCENTE. PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Consiglio di Stato Sezione VII, sentenza n. 3863 del 6 maggio 2025

BANDO PUBBLICO CONCORSO – COPIA DOMANDA TELEMATICA – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Deve ritenersi illegittimo il bando di un pubblico concorso nel quale si preveda che la mancata allegazione di copia della domanda telematica, corredata di firma autografa del candidato, equivale a mancata presentazione della domanda medesima da parte del candidato, in assenza della possibilità di attivare il soccorso istruttorio

Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza n. 3316 del 16 aprile 2025

COMMISSARIO DI CONCORSO – RAPPORTI ACCADEMICI O DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON CANDIDATO

Non può costituire motivo di astensione la sussistenza di meri rapporti accademici o di collaborazione scientifica tra un componente della Commissione giudicatrice e il coniuge, un parente o un affine di un altro commissario di concorso, ovvero di un candidato.

Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza n. 3316 del 16 aprile 2025

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DOCENTI – DISPOSIZIONI SULLA PARITA' DI GENERE

In tema di rispetto della parità di genere le disposizioni sulla composizione delle commissioni di concorso sono poste a garanzia di coloro che hanno i titoli per essere nominati commissari e non dei candidati, essendo soltanto i medesimi commissari legittimati a dolersi della violazione delle stesse che li priva della possibilità di accedere all'incarico.

L'assenza di componenti femminili in seno ad una commissione esaminatrice non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, potendo considerarsi solo in presenza di documentati elementi tali da rilevare una condotta discriminatoria in danno di una concorrente di sesso femminile.

Consiglio di Stato, Sez.VII, sentenza n. 3095 del 10 aprile 2025

EFFETTIVITA' DEL GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – RISCONTRO DI ELEMENTI OGGETTIVI

In relazione alle procedure selettive indette dalle Università per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge n. 240 del 2010, di un posto

a professore universitario di prima fascia presso un Dipartimento, la scelta del Consiglio di Dipartimento non può ritenersi legittimamente fondata sulle valutazioni della Commissione giudicatrice, posto che la medesima, all'unanimità, ha individuato quali candidati qualificati a ricoprire il posto di professore universitario di ruolo di I fascia tutti i concorrenti, senza indicare alcuna prevalenza di alcuno sugli altri.

Il Consiglio di Dipartimento deve esprimere in modo chiaro ed effettivo il giudizio dei singoli candidati procedendo alla loro comparazione, elencando e motivando le evidenti e oggettive ragioni di preferenza di un candidato rispetto agli altri a ricoprire il posto messo a bando. Il riferimento deve essere rivolto a fatti ed elementi oggettivi previsti dal regolamento d'ateneo, dal bando e dal verbale di Commissione, senza riportarsi in alcun modo a inesistenti valutazioni compiute da altri organi, prima di lui, oppure a generiche letture di giudizi espressi dalla Commissione, considerando gli elementi suscettibili di essere positivamente riscontrati, attraverso la ripetizione dell'attività valutativa sul piano tecnico, sulla base dei canoni e dei principi della disciplina scientifica di riferimento.

Consiglio di Stato, Sezione 7 – sentenza n. 8927 del 7 novembre 2024

UNIVERSITA' – PROFESSORI – PROCEDURE SELETTIVE – COMMISSIONI DI CONCORSO – CONFLITTO D'INTERESSI – RAPPORTI PERSONALI E PROFESSIONALI – TESTIMONE DI NOZZE

Nelle procedure di nomina a professore universitario, il fatto che intercorrano, tra commissario e candidato, rapporti di natura personale o professionale, pur non determinando *ex automatico* una causa d'incompatibilità assoluta, dà certamente luogo alla violazione delle regole dell'imparzialità, facendo sorgere dubbi in merito a giudizi attribuiti non in base al risultato delle prove, ma in virtù di conoscenze personali.

Anche la figura del testimone di nozze, mercé la considerazione sociale di cui l'ufficio gode, è considerata alla stregua di una situazione di grave convenienza, che lascia presumere una vicinanza personale tra il membro della commissione e la candidata così intensa da essere percepita, all'esterno, quale fonte di potenziale conflitto d'interessi, se non una minaccia all'imparzialità ed indipendenza del collegio valutatore.

Consiglio di Stato, Sezione 7 – sentenza n. 8516 del 25 ottobre 2024

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – APPELLO – *IUS NOVORUM* – MOTIVI DI RICORSO – ARGOMENTAZIONI A SOSTEGNO - DIFFERENZA

Quanto all'ambito applicativo del "divieto di *nova*", sancito dall' art. 104, comma 1, del Codice del processo amministrativo, occorre distinguere tra motivo di ricorso e argomentazione a sostegno del medesimo, atteso che: I) il primo delimita e identifica la domanda spiegata nei confronti del Giudice e in relazione ad esso si pone l'obbligo di corrispondere, in positivo o in negativo, tra chiesto e pronunciato. Il Giudice è onerato di pronunciarsi su ciascuno dei motivi e non soltanto su alcuni di essi; II) l'argomentazione è volta ad illustrare le diverse censure, ma non è idonea, *ex se*, ad ampliare o restringere la censura, e con essa la domanda. L'art. 104, comma 1, preclude la proposizione in appello di nuove domande od eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma non preclude di formulare, in sede di gravame, nuove argomentazioni, volte a contrastare il percorso motivazionale sotteso alla decisione di primo grado senza ampliare il novero di censure indirizzate contro gli atti impugnati.

Consiglio di Stato, Sezione 7 – sentenza n. 7706 del 23 settembre 2024

UNIVERSITA' – PROFESSORE EMERITO – ANZIANITA' DI SERVIZIO – PROFESSORE ASSOCIATO – COMPUTABILITA' AI FINI DEL CONFERIMENTO DEL TITOLO – DEFERIMENTO ADUNANZA PLENARIA

In ordine alla questione di diritto secondo cui, sulla base del combinato disposto dell'art. 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311 in relazione all'art. 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, possa essere riconosciuto, ai fini del raggiungimento della soglia dei venti anni di servizio, obbligatoria per l'attribuzione della qualifica di professore emerito, il periodo di servizio trascorso rivestendo la qualifica di professore associato, si rimette in via pregiudiziale l'esame della medesima questione all'Adunanza plenaria prima di sollevare q.l.c. dinanzi alla Corte costituzionale.

Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza n. 9263 del 27 ottobre 2022

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - DISCIPLINA APPLICABILE - CARATTERE SPECIALE DELLA STESSA RISPETTO ALLA NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE DETTATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487

Nei concorsi per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari, data la peculiarità di tali procedure selettive rispetto a quelle della generalità dei pubblici dipendenti, si applicano le speciali norme in materia di selezione dei professori e ricercatori universitari e non quelle di cui al D.P.R. n. 487 del 1994 recante le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi in generale.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 5050 del 24 agosto 2018

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - BANDO DI CONCORSO - TEMATICA DEI C.D. BANDI FOTOGRAFIA - RILIEVO AI FINI DELLA SELEZIONE DELL'INTERA DECLARATORIA DEI SETTORI CONCORSUALI E SCIENTIFICO

DISCIPLINARI - MERA RILEVANZA INFORMATIVA – E IRRILEVANZA AI FINI VALUTATIVI - DELLE FUNZIONI CHE IL CANDIDATO SELEZIONATO VERRÀ CHIAMATO A SVOLGERE

A garanzia dell'imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, si impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale; specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell'Ateneo ma ad un apposito decreto ministeriale. Le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010) e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso. L'indicazione contenuta nel bando relativamente alla specifica attività di ricerca che il candidato vincitore sarebbe stato chiamato a svolgere non può essere intesa come un fattore di valutazione a fini concorsuali se non violando i criteri normativi generali posti proprio a garanzia dell'imparzialità della procedura ma solo quale finalità informativa.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 5050 del 24 agosto 2018

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - GIUDIZI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI - LIMITAZIONE SINDACATO GIURISDIZIONALE ALLE SOLE VALUTAZIONI CHE FUORIESCANO DALL'AMBITO DI OPINABILITÀ

Nelle ipotesi di sindacato giurisdizionale delle valutazioni tecnico discrezionali espresse dalle Commissioni d'esame nell'ambito delle procedure comparative per l'accesso ai posti di ricercatore e professore universitario resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, poiché altrimenti all'apprezzamento opinabile dell'Amministrazione il giudice sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile.

T.A.R. Lazio, Sezione Terza, sentenza n. 11472 del 2 ottobre 2019

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - GIUDIZI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI - GRADO DI ANALITICITÀ RICHIESTO E CARATTERIZZAZIONE DELLO STESSO

L'analiticità della valutazione del curriculum del candidato riguarda il profilo "a monte" (vale a dire i singoli aspetti posti in evidenza dall'interessato nella domanda) ma non la motivazione "a valle", di modo che non risulta necessaria una motivazione dettagliata sulle singole pubblicazioni, essendo sufficiente che essa sia "basata" sulla valutazione analitica dei titoli e pubblicazioni presentate, senza che sia necessario riportare in motivazione il giudizio su ogni singolo articolo o titolo prodotto. La motivazione può anche essere sintetica e riassumere un giudizio rivolto all'intera produzione scientifica presentata, senza che sia necessario un giudizio "titolo per titolo" (TAR Lazio, III, 15 novembre 2018, n. 11051).

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 6341 del 17 settembre 2021

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - COMMISSIONI GIUDICATRICI - INCOMPATIBILITÀ SINGOLI COMPONENTI - IRRILEVANZA RAPPORTI DI MERA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA IN ASSENZA DI SODALIZIO PROFESSIONALE O DI FREQUENZA TALE DA INDURRE SOSPETTO CHE INTENSITÀ RAPPORTI ABBIA POTUTO INFLUENZARE GIUDIZI

In materia di concorsi pubblici universitari non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile un obbligo di astensione del componente della commissione valutatrice solo in presenza di una comunanza di interessi con taluno dei candidati, anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio. La sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della Commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire la pur possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l'operato di chi sia stato proprio allievo alla scelta dei più meritevoli. Occorre comunque tener conto dei caratteri in concreto assunti dalla predetta collaborazione, ove la stessa presenti connotati di particolare intensità, sistematicità e protrazione nel tempo, che la rendano per certi versi assimilabile ad un vero e proprio sodalizio professionale e tali da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente del candidato medesimo.

T.A.R. Lazio, Sezione Terza, sentenza n. 878 del 18 gennaio 2023

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - COMMISSIONI GIUDICATRICI - GIUDIZI DI CARATTERE QUALITATIVO E COMPLESSIVO (CON RIFERIMENTO AL PROFILO SCIENTIFICO DI CIASCUN CANDIDATO)

Il giudizio finale della commissione di concorso per la copertura di posti di professore ovvero di ricercatore universitario rappresenta il risultato di una valutazione comparativa complessiva tra i candidati – effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica – incompatibile non soltanto con l'attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri. Il giudizio finale della Commissione, infatti, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l'attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure – in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli – la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento. Non sono quindi le pubblicazioni e i titoli a dover essere comparati uno per uno, ma il valore scientifico complessivo del concorrente, alla luce e attraverso la considerazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati, per cui non può essere predicato l'obbligo, per la commissione, di valutare analiticamente ciascun titolo e ciascuna pubblicazione per tutti i concorrenti e di procedere alla specifica comparazione di ogni elemento con i titoli e le pubblicazioni presentati dagli altri candidati; né tanto meno può farsi derivare l'illegittimità del procedimento e del provvedimento finale dalla mancata verbalizzazione di ciascun giudizio su ogni titolo e su ogni pubblicazione.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, decreto presidenziale, 3 agosto 2016, n. 3233

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - ANNULLAMENTO IN SEDE GIURISDIZIONALE - POSIZIONE VINCITORE NELLE MORE DELLA RINNOVAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - PERMANENZA IN SERVIZIO.

In caso di annullamento dell'approvazione di un concorso indetto per il reclutamento di personale docente universitario e conseguente rinnovazione degli atti della procedura concorsuale appare logico e conforme ai principi degli effetti ripristinatori propri del tipo di decisum che i tempi di individuazione in concreto dei nuovi legittimati implicino un lasso di tempo in pendenza del quale gli attuali incaricati rimarrebbero in servizio, non essendo, prima della piena conclusione della procedura in tutte le sue fasi, compresa l'individuazione nominale dei diversi "aventi diritto", attualizzato l'effetto risolutivo di travolgimento delle loro posizioni.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ordinanza, 30 settembre 2016, n. 4309

CONCORSI DOCENTI UNIVERSITARI - ANNULLAMENTO IN SEDE GIURISDIZIONALE - POSIZIONE VINCITORE

NELLE MORE DELLA RINNOVAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - INTEGRITÀ ANCHE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

Durante il tempo necessario a dare esecuzione alla sentenza del giudice amministrativa che annulla gli atti di una procedura concorsuale indetta per il reclutamento di personale docente rimangono integre le posizioni lavorative costituite sulla base degli atti impugnati e annullati.